Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Lunedì, 5 giugno 1933 - Anno XI — Numero 130

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Roma una Mostra di opere d'arte eseguite da artiste straniere residenti in Italia.

Con decreto in data 16 maggio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 22 detto mese, registro n. 4 Finanze, foglio n. 298, la Presidente della Federazione internazionale « Donne professioniste ed artiste » è stata autorizzata a promuovere, in Roma, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Mostra di opere d'arte eseguite da artiste straniere residenti in Italia.

(2194)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2086.
Modifiche allo statuto della Regia università di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Genova, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2045, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, n. 3510, 31 ottobre 1929, n. 2396, 30 ottobre 1930, n. 1859, e 1° ottobre 1931, n. 1371;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Genova, approvato e modificato con i Regi decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1. — Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta quella in « neuropsichiatria ».

Art. 18. — Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nel caso di esame per singole materie, quando trattisi di insegnamento che ha la durata di più anni, potrà la Facoltà o Scuola stabilire che si sostenga un esame unico alla fine dell'intero corso oppure che si sostenga una prova d'esame alla fine di ciascun anno. Tuttavia le prove multiple saranno considerate come un unico esame agli effetti didattici ».

Negli articoli 22 e 25 la denominazione dell'insegnamento di « diritto del lavoro » è modificata in quella di « legislazione del lavoro ».

Negli articoli 52, 60, 68, 75, 83, 90, 94 è aggiunto il seguente comma:

« Coloro che sostengono l'esame per il diploma di specialista devono pagare la tassa relativa di L. 200 ».

Dopo l'art. 101 è aggiunta la « Scuola di perfezionamento in neuropsichiatria » con il relativo programma:

« Art. 102. — Presso la Clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la Scuola di perfezionamento in neuropsichiatria, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della neuropsichiatria. Il diploma, che viene rilasciato in seguito ad esame, dà diritto alla qualifica di specialista in neuropsichiatria, a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 103. — Gl'insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

Corso completo di clinica neurologica;
Corso di semiologia neurologica;
Corso di anatomia clinica dei centri nervosi;
Corso di fisiologia del sistema nervoso;
Corso di clinica psichiatrica;
Corso di semiologia psichiatrica;
Corso di istopatologia del sistema nervoso;
Corso di tecnica di laboratorio per le indagini chimiche, sierologiche, istopatologiche del sistema nervoso.

Art. 104. — Il corso ha la durata di tre anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico.

Art. 105. — Gl'iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio il corso di clinica neuropsichiatrica e per un anno ciascuno i corsi speciali integrativi sopra indicati. Gl'iscritti inoltre devono prestare servizio come interni nella clinica neuropsichiatrica.

Art. 106. — Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Coloro che sostengono l'esame per il diploma di specialista devono pagare la tassa relativa di L. 200.

Art. 107. — Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi a due prove di esame, e cioè ad una prova teorica con la presentazione e discussione di una tesi scritta di indole neuropsichiatrica e ad una prova pratica al letto del malato.

Art. 108. — L'esame è dato davanti ad una Commissione nominata dal preside e composta di cinque membri, fra i quali il direttore della clinica neuropsichiatrica, un professore di ruolo in neuropsichiatria di altra Università, due professori di ruolo delle materie professate nella Scuola o di materie affini ed un libero docente in psichiatria.

Art. 109. — Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame viene rilasciato il diploma di specialista in neuropsichiatria ».

In conseguenza dell'aggiunzione dei nuovi articoli da 102 a 109 è modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

Art. 110 (già 102). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia - gruppo storico-geografico - è inserito, col n. 19, l'insegnamento di « paleografia », modificandosi in conseguenza la numerazione degl'insegnamenti successivi riguardanti il gruppo filosofico.

Art. 111 (già 103). — Nell'elenco dei lettorati della Facoltà di lettere e filosofia è inserito, col n. 3, quello di « lingua catalana », modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi.

Art. 130 (già 122):

I. Nel comma riguardante la laurea in chimica, le parole « ai numeri 1 (biennale), 2 a 5, 7, 21, 22, 30, 37, 39 a 41, » sono sostituite con le parole « ai numeri 1 (biennale), 2 a 5, 7, 21, 22, 30, 37, 39 a 41, 48 ».

II. Nel comma riguardante la laurea mista in scienze fisiche e matematiche, il numero minimo di materie alle quali lo studente deve prendere iscrizione e delle quali deve sostenere gli esami per essere ammesso agli esami di laurea, è modificato da « 11 » in « 13 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 93. — MANCINI.

LEGGE 16 marzo 1933, n. 527.
Disciplina degli orari di lavoro nelle aziende industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La durata massima normale di lavoro effettivo degli operai e degli impiegati nelle aziende industriali, pubbliche e private, di qualsiasi natura, e nelle loro dipendenze, anche se abbiano carattere d'istituti d'insegnamento professionale o di beneficienza, e qualunque sia il numero delle persone occupate, non potrà eccedere le ore 8 al giorno e le 48 settimanali.

Art. 2.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) il servizio ordinario postale, telegrafico e telefonico;

b) le aziende industriali nelle quali sono occupati membri di una stessa famiglia;

c) la navigazione interna, marittima ed aerea;

d) la pesca.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare speciali norme per il personale delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione e per i dipendenti delle aziende industriali esercitate dallo Stato, in rapporto alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone che occupano posti direttivi o di sorveglianza ovvero posti di fiducia e ai lavoratori a domicilio.

Art. 5.

Quando la durata massima della giornata di lavoro sia inferiore in uno o più giorni della settimana a otto ore essa può, in base a contratti collettivi di lavoro, essere prolungata negli altri giorni della settimana fino a 9 ore, ferma restando la media delle 48 ore settimanali.

Art. 6.

La durata massima normale di lavoro potrà essere prolungata al di là dei limiti stabiliti dall'art. 1 nei seguenti casi:

a) allorquando i lavori si effettuano con personale occupato a squadre purchè in media in un periodo di tre o meno di tre settimane il lavoro non superi le otto ore al giorno e le 48 ore settimanali;

b) nelle industrie ad esercizio continuo in cui il lavoro deve essere assicurato per la sua stessa natura mediante squadre successive di operai, a condizione che in media le ore di lavoro non eccedano le 56 ore per settimana;

c) nei lavori preparatori o complementari, che debbono essere necessariamente eseguiti al di là del limite assegnato al lavoro generale dell'azienda;

d) nelle occupazioni in cui il lavoro è specialmente intermittente in quanto richiede una prestazione discontinua o di semplice attesa o di custodia;

e) nei casi nei quali siano riconosciuti inapplicabili i limiti di orario fissati dall'art. 1, purchè il numero medio di ore di lavoro alla settimana in un determinato periodo non superi le 48 ore.

Con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, sentite le Associazioni professionali competenti e udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno emanate apposite tabelle indicanti le industrie, i lavori, le occupazioni e i casi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*); e saranno

determinati nei loro riguardi gli eventuali limiti e le modalità di ripartizione degli orari.

Inoltre nei casi indicati alla lettera c), la facoltà di derogare alle disposizioni dell'art. 1 deve essere prevista dai contratti collettivi di lavoro, stipulati fra le Associazioni professionali competenti e depositati e pubblicati a norma di legge.

Art. 7.

La durata massima normale di lavoro potrà essere prolungata in caso di incidente verificatosi o imminente, di lavori urgenti da effettuarsi alle macchine o agli impianti e di forza maggiore, ma solo nella misura indispensabile per evitare le conseguenze dannose alla normale produttività delle aziende.

Art. 8.

È autorizzata, in base a contratti collettivi di lavoro, l'aggiunta alla durata massima normale di lavoro di un periodo che non superi le due ore al giorno e le 12 ore settimanali, od una durata media equivalente in un periodo determinato, allo scopo di permettere alle aziende di far fronte ad aumenti straordinari di lavoro, e a condizione in ogni caso che le ore di lavoro straordinario siano compensate con un aumento di retribuzione nella misura che sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 9.

In ogni azienda industriale soggetta alle disposizioni della presente legge dovrà essere esposto, in modo facilmente visibile, ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di termine del lavoro, del personale occupato e dell'ora della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.

Quando l'orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente, dovranno essere riportate sull'orario di lavoro per reparto o per categoria professionale o per singoli lavoratori.

Quando il lavoro è disimpegnato a squadre dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, dovrà essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

L'orario di lavoro firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sarà trasmesso al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.

Sul libro paga, vidimato dall'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni o dall'Istituto di previdenza sociale se l'azienda non è soggetta alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato, giornalmente per ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro straordinario distintamente da quello delle ore di lavoro normale.

Il libro paga deve essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari incaricati della vigilanza.

L'Ispettorato corporativo può autorizzare sistemi di registrazione equivalenti.

Art. 10.

I contravventori all'art. 9 della presente legge sono puniti con ammenda fino a L. 5 al giorno e per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione sino a un massimo di L. 500.

I datori di lavoro, contravventori alle altre disposizioni della presente legge, sono puniti con ammenda fino a L. 10 al giorno e per ciascuna delle persone predette.

In caso di recidiva l'ammenda può essere raddoppiata.

È data facoltà al Governo di stabilire, per l'inosservanza delle norme che saranno adottate per l'applicazione della presente legge, ammende fino al limite di L. 500 per le contravvenzioni alle norme stesse.

Art. 11.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato corporativo.

I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti alla osservanza delle prescrizioni che saranno disposte dai funzionari dell'Ispettorato predetto in ordine a tutte le disposizioni della presente legge e delle norme di applicazione.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato è ammesso ricorso al Ministro per le corporazioni, che deciderà definitivamente in merito.

Art. 12.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, le disposizioni della presente legge possono essere sospese in caso di guerra o di altri avvenimenti che presentino un pericolo per la sicurezza e per la economia della Nazione.

Art. 13.

La presente legge entrerà in vigore due mesi dopo la pubblicazione delle tabelle di cui all'ultimo capoverso dell'art. 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge, restano abrogate, per le aziende indicate nell'art. 1, le disposizioni del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, nonchè dei relativi regolamenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 528.

Soppressione degli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Bergolo e di Torre Bormida.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1187, col quale i comuni di Bergolo, Cortemilia e Torre Bormida venivano riuniti in un solo Comune con denominazione e capoluogo « Cortemilia »;

Vista la deliberazione del podestà di Cortemilia in data 13 luglio 1932, diretta ad ottenere la soppresisone degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bergolo e di Torre Bormida;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Bergolo e di Torre Bormida sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 529.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Laura Bassi » di Bologna ad accettare una donazione.

N. 529. R. decreto 16 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Laura Bassi » di Bologna è autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000 nominali del consolidato italiano 5 %, disposta dal professore Federico Magli, affinchè con la rendita sia istituita una borsa di studio intitolata al nome dello stesso professore Magli, da assegnarsi annualmente ad un alunno meritevole dell'Istituto magistrale predetto, ma con il vincolo della rendita a favore del prof. Federico Magli e, in solido, della sua signora Letizia Gabelli, per tutta la durata della loro vita, esclusi gli eredi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 23 marzo 1933, n. 530.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Schiaparelli » di Savigliano.

N. 530. R. decreto 23 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Schiaparelli » di Savigliano, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. 531.
Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case dei dipendenti del Governatorato di Roma.

N. 531. R. decreto 30 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case dei dipendenti del Governatorato di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 aprile 1933, n. 532.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria pareggiata di avviamento professionale « Pasquale Fiore » di Terlizzi.

N. 532. R. decreto 6 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Scuola secondaria pareggiata di avviamento professionale « Pasquale Fiore » di Terlizzi, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 8 aprile 1933, n. 533.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Riforma in Rovito.

N. 533. R. decreto 8 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Riforma in Rovito.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 aprile 1933, n. 534.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana della Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria, con sede in Roma.

N. 534. R. decreto 13 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana, con sede in Roma, della Congregazione dei Missionari, Figli del Cuore Immacolato di Maria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 aprile 1933, n. 535.
Riconoscimento, agli effetti civili, dei decreti del Vescovo di Lodi 17 marzo 1920 e 10 ottobre 1932, relativi alla erezione della parrocchia di Cazimani.

N. 535. R. decreto 13 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Lodi in data 17 marzo 1920 e 10 ottobre 1932, relativi alla erezione della parrocchia di Cazimani (ora Borgo Littorio) sotto il titolo della Decollazione di S. Giovanni, con la dote e la circoscrizione territoriale ivi indicate.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 aprile 1933, n. 536.
Erezione in ente morale della Fondazione « La mensa dello studente », in Bologna.

N. 536. R. decreto 20 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « La mensa dello studente » istituita in Bologna, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 aprile 1933, n. 537.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Milano ad accettare una donazione.

N. 537. R. decreto 20 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Milano, è autorizzato ad accettare la donazione di L. 14.000 in suo favore dall'Associazione « Benefico pesce di aprile » per l'invio di scolari poveri alle colonie estive.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 aprile 1933, n. 538.
Revoca del decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1919, n. 1977, di riconoscimento giuridico dell'Istituto brindisino per le case popolari, in Brindisi.

N. 538. R. decreto 20 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene revocato il decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1919, n. 1977, di riconoscimento giuridico dell'Istituto brindisino per le case popolari, con sede in Brindisi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 3 maggio 1933.
Autorizzazione al comune di Cartoceto a corrispondere un sussidio annuo per il servizio automobilistico Cartoceto-Saltara-Calcinelli-Lucrezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda 25 marzo u. s., con la quale il podestà di Cartoceto chiede che il Comune sia autorizzato a corrispondere il sussidio annuo di L. 3500, pel mantenimento del servizio automobilistico Cartoceto-Saltara-Calcinelli-Lucrezia;
Visto il testo unico della finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cartoceto è autorizzato a corrispondere l'annuo sussidio di L. 3500, per il servizio automobilistico Cartoceto-Saltara-Calcinelli-Lucrezia.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Siracusa, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1933 - Anno XI
Registro n. 3 Interno, foglio n. 87. — TORTI.

(2084)

REGIO DECRETO 3 maggio 1933.
Autorizzazione al comune di Ferrara a corrispondere un sussidio annuo per il servizio tramviario del capoluogo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda 22 marzo u. s., con la quale il podestà di Ferrara, chiede che il Comune sia autorizzato a corrispondere un sussidio annuo di L. 150.000, in favore della Società esercente il servizio tramviario in quel capoluogo;
Visto il testo unico della finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ferrara è autorizzato a corrispondere alla Società esercente il servizio tramviario in quel capoluogo un sussidio annuo di L. 150.000, per gli esercizi dal 1933 al 1936.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Siracusa, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1933 - Anno XI
Registro n. 3 Interno, foglio n. 86. — TORTI.

(2083)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1933.
Esame speciale per la concessione della patente di segretario comunale ad alcuni impiegati di concetto del comune di Fiume e relativi programmi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2839, ed il relativo regolamento;
Veduto l'art. 10, 1° comma, del R. decreto 14 gennaio 1926, n. 579, col quale fu estesa a Fiume la legge comunale e provinciale testo unico predetto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un esame speciale per il conseguimento della patente di segretario comunale esclusivamente fra gli impiegati del comune di Fiume con le funzioni di concetto, in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore del R. decreto 14 marzo 1926, n. 579, ancorchè forniti di titoli di studio inferiori a quelli stabiliti nell'art. 9 del medesimo Regio decreto 14 marzo 1926, n. 579.

Detto esame avrà luogo presso la Prefettura di Fiume nei giorni che saranno resi noti dal Ministero dell'interno, con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno tre mesi prima del suo svolgimento.

Art. 2.

L'esame è scritto ed orale e verte sulle seguenti materie:

ESAMI SCRITTI.

1° (una prova). — Trattazione teorica di un tema scelto fra le materie indicate nella parte prima del programma stabilito per l'esame orale.

2° (due prove). — Principî di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

3° (due prove). — Compilazione di un verbale di deliberazione del podestà e relazione al prefetto di un fatto riguardante la pubblica sicurezza.

Nella classificazione degli elaborati dovrà tenersi conto anche del grado di conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati.

ESAME ORALE.

Parte prima:

1° Statuto fondamentale del Regno; legge elettorale politica; leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa; legge sulla Corte dei conti; ordinamento ed attribuzioni delle varie Amministrazioni centrali e provinciali.

2° Leggi e regolamenti riguardanti le seguenti materie:

a) amministrazione comunale e provinciale e municipalizzazione dei pubblici servizi;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

c) sanità pubblica;

d) pubblica sicurezza.

Parte seconda:

1° Diritto di cittadinanza e diritto di famiglia secondo il codice civile italiano; ordinamento dello stato civile.

2° Nozioni di diritto penale.

3° Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.

4° Leggi e regolamenti riguardanti le seguenti materie:

a) dazi di consumo, imposte, tasse ed altri tributi erariali e degli enti locali;

b) lavori pubblici, espropriazioni per causa di pubblica utilità;

c) ordinamento della scuola primaria;

d) emigrazione e passaporti;

e) lavoro delle donne e dei fanciulli;

f) infortuni sul lavoro.

5° Legislazione sociale con speciale riguardo al sistema corporativo.

Art. 3.

Per le modalità dell'esame, oltre alle disposizioni contenute negli articoli seguenti, si applicano quelle degli articoli 74, 75, 76, 77, 78 e 79 del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con il R. decreto 14 novembre 1929, n. 1990.

Art. 4.

In luogo dei documenti indicati nel n. 5 dell'art. 74 del predetto Regio decreto i candidati presenteranno i titoli di studio di cui sono forniti e quelli del servizio prestato presso l'Amministrazione comunale di Fiume.

Spetta alla Commissione indicata nell'art. 74 del medesimo Regio decreto di decidere nei modi stabiliti nello stesso articolo anche sulla sufficienza dei detti titoli per l'ammissione all'esame, a termini dell'art. 10 del R. decreto 14 marzo 1926, n. 579, e di deliberare circa la valutazione degli stessi agli effetti del comma 2° dell'articolo seguente.

Tale valutazione è espressa con una graduatoria di punti da uno a dieci.

I punti di merito così assegnati a ciascun candidato sono aggiunti al totale di quelli conseguiti nel complesso delle prove scritte e vengono annotati nell'elenco da trasmettersi al Ministero, a norma dell'art. 76, comma 3°, del suindicato Regio decreto.

Art. 5.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta e di altrettanti per le prove orali.

L'idoneità è conseguita dal candidato che abbia ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, tenuto conto dei punti di merito di cui all'articolo precedente, e purchè in nessuna di dette prove abbia riportato meno di sei decimi ed almeno sette decimi dei punti nella prova orale.

Roma, addì 9 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2102)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1933.

Conferma in carica del commissario governativo per la Cassa cattolica agricola « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il decreto di S. E. il prefetto di Caltanissetta in data 17 maggio u. s., n. 10860, col quale per le avvenute dimissioni del Consiglio di amministrazione, è stato nominato commissario straordinario presso la Cassa cattolica agricola « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino il sig. dott. Giuseppe Di Benedetto;

Decreta:

Il sig. dott. Giuseppe Di Benedetto è confermato nell'ufficio di commissario governativo per la straordinaria amministrazione della Cassa cattolica agricola « Maria SS. del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta) con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2113)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1933.

Autorizzazione all'esercizio di magazzini generali in Ravenna.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali;

Esaminata l'istanza della Società anonima Sylos granari del Candiano con sede in Ravenna intesa ad ottenere l'au-

torizzazione al deposito delle merci nazionali e nazionalizzate in Ravenna;

Sentito il parere delle autorità locali competenti;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Sylos granari del Candiano con sede in Ravenna è autorizzata all'esercizio di magazzini generali in Ravenna per il deposito delle merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ravenna proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la cauzione che i magazzini devono versare a norma dell'art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(2186)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2438-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Tomasich Giustina fu Andrea, nata a Trieste il 27 ottobre 1867 e residente a Trieste, via Carpison n. 14, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9321)

N. 11419-2439-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasich Andrea fu Giovanni, nato a Vitaljina il 10 dicembre 1883 e residente a Trieste, via Milano n. 29, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Tomasich nata Benedetti di Giorgio, nata il 27 dicembre 1894, moglie;
2. Giovanni di Andrea, nato il 22 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9322)

N. 11419-2440-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Tomasich ved. Giovanna fu Giuseppe nata Merlak, nata a Trieste il 27 agosto 1873 e residente a Trieste, Servola n. 394, sono restituiti nella forma italiana di « Tomasi » e « Merliani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9323)

N. 11419-2441-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Agostino fu Antonio, nato a Gabrega il 27 novembre 1903 e residente a Trieste, via del Veltro n. 19, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Tomazic nata Valencich di Giuseppe, nata il 6 agosto 1908, moglie;
2. Silvana di Agostino, nata il 3 febbraio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9324)

N. 11419-2442-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Tomazic Maria fu Andrea, nata a Trieste il 9 settembre 1878 e residente a Trieste, via F. Cappello n. 2, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9325)

N. 11419-2443-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Andrea fu Giacomo, nato a Crusizza il 22 agosto 1889 e residente a Trieste, via del Molino a vento n. 38, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Tomazic nata Torian di Andrea, nata il 5 novembre 1892, moglie;
2. Francesca di Andrea, nata il 13 gennaio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9326)

N. 11419-2444-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Bruno fu Alfonso, nato a Trieste il 21 aprile 1889 e residente a Trieste, Salita di Gretta n. 10, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Tomazic nata Piberger di Lorenzo, nata il 18 luglio 1896, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9327)

N. 11419-2445-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Tomazic ved. Giovanna fu Giovanni nata Gusticic, nata a Crusizza il 5 giugno 1884 e residente a Trieste, via del Molino a vento n. 46, sono restituiti nella forma italiana di « Tomasi » e « Gustini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9328)

N. 11419-2446-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Toedoro fu Carlo, nato a Trieste il 20 luglio 1910 e residente a Trieste, Gretta di Sopra n. 458, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Eleonora fu Carlo, nata il 26 gennaio 1912, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9329)

N. 11419-2451-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Francesco di Giacomo, nato a Crusizza il 13 dicembre 1883 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 106, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Tomazic nata Cergolj di Giovanni, nata il 20 luglio 1888, moglie;
2. Leopoldina di Francesco, nata il 22 dicembre 1913, figlia;
3. Elisabetta di Francesco, nata il 25 settembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9304)

N. 11419-2450-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Francesco fu Giuseppe, nato a Poglie di Torrenova il 1° marzo 1870 e residente a Trieste, via Caprin, 4, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Tomazic nata Posar di Giovanni, nata il 20 novembre 1882, moglie;
2. Maria di Francesco, nata l'11 agosto 1911, figlia;
3. Paola di Francesco, nata il 27 giugno 1913, figlia;
4. Miranda di Francesco, nata il 27 giugno 1913, figlia;
5. Vladimiro di Francesco, nato il 22 settembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9305)

N. 11419-2460-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomažic Francesco fu Mattia, nato a Gradischie di Vipacco il 5 gennaio 1881 e residente a Trieste, via D. Bramante, 7, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Tomazic nata Germek di Pietro, nata il 29 luglio 1883, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 23 agosto 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9306)

N. 11419-2452-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Giovanni di Giuseppe, nato a Poglie di Torrenova il 3 settembre 1873 e residente a Trieste, via G. Vasari, 2, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Emma Tomazic nata Suban di Giovanni, nata il 21 aprile 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9307)

N. 11419-2453-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Giovanni fu Antonio, nato a Gabrie il 28 dicembre 1897 e residente a Trieste, via Cancellieri, 15, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Tomazic nata Gherlizza di Giuseppe, nata il 20 ottobre 1899, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 1° dicembre 1925, figlio;
3. Anna di Giovanni, nata il 1° ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9308)

N. 11419-2457-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Tomazic Giovanna di Giuseppe, nata a Poglie di Torrenova il 16 giugno 1903 e residente a Trieste, via G. Vasari, 2, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9310)

N. 11419-2454-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Giuseppe fu Giovanni, nato a Berdo S. Giovanni il 13 agosto 1884 e residente a Trieste, via S. Francesco, 34, è restituito nella forma italiana di « Tomasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emma Tomazic nata Colja di Giuseppe, nata il 28 gennaio 1897, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 20 marzo 1915, figlio;
3. Danica di Giuseppe, nata il 15 dicembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(9309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per l'acquedotto rurale di Montacuto in comune di Ancona.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con decreto n. 2833 del 15 maggio 1933 ha approvato lo statuto del Consorzio per l'acquedotto rurale di Montacuto in comune di Ancona, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 3 luglio 1933, apportandovi alcune modifiche principalmente riguardanti l'esazione dei contributi consortili che è stata regolata secondo le disposizioni dell'art. 113 della legge 13 febbraio 1933, n. 215.

(2187)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga della validità del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione stipulato fra l'Italia e la Repubblica del Salvador il 27 ottobre 1860.

Addì 29 aprile 1933-XI, mediante scambio di note che ha avuto luogo a Parigi tra il Regio Ambasciatore e l'Incaricato d'affari della Repubblica del Salvador in quella capitale, è stata prorogata al 31 dicembre 1933, la validità del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione stipulato fra l'Italia e la Repubblica del Salvador il 27 ottobre 1860.

(2198)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli per la nomina ad ufficiale in S. P. E. nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica per 225 posti.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, col quale viene data facoltà di indire un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli, per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica per il seguente numero di posti:

Tenenti colonnelli	n. 2
Maggiori	» 7
Capitani	» 106
Subalterni	» 110
Totale	n. 225

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso:

a) gli ufficiali riusciti idonei nel concorso emanato nel 1924, per il soppresso corpo degli aeroporti, nonchè dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, in base ai Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 142, e 23 luglio 1927, n. 1430, e che non poterono conseguire la nomina per inidoneità aeronavigante;

b) gli ufficiali in servizio permanente e delle categorie in congedo del Regio esercito, gli ufficiali in servizio permanente (esclusi quelli dello Stato Maggiore) e gli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina, gli ufficiali in servizio permanente della Milizia volontaria sicurezza nazionale e degli altri corpi armati dello Stato, i quali tutti si trovino in servizio militare presso reparti od enti della Regia aeronautica o presso altri enti ma alle dipendenze o per conto della Regia aeronautica, alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, o che si trovavano in servizio come sopra alla data del 1° novembre 1928 o posteriormente;

c) gli ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica i quali abbiano comunque prestato servizio militare presso reparti od enti aeronautici anteriormente o posteriormente al 28 marzo 1923, esclusi gli ufficiali che abbiano cessato dal servizio permanente effettivo nei ruoli della Regia aeronautica ai sensi del disposto degli articoli 38 e 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397;

d) i direttori di aeroporti civili in servizio alla dipendenza dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, purchè rivestano un grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

Art. 3.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

1° non aver superato alla data del 1° gennaio 1931 la seguente età:

anni 46 se aventi il grado di tenente colonnello
anni 43 » » » » maggiore
anni 40 » » » » capitano
anni 38 » » » » tenente o sottotenente;

2° avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria e in Colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Potranno essere esentati dalla visita predetta gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della M.V.S.N. e degli altri corpi armati dello Stato.

Per gli stessi ufficiali, compresi quelli in aspettativa per riduzione di quadri, si prescinde dal limite di età di cui al n. 1 purchè all'atto della nomina stessa non abbiano raggiunto quello massimo previsto per i singoli gradi del ruolo servizi per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 4.

I candidati potranno chiedere di essere ammessi al concorso con il grado effettivamente ricoperto alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Le domande di ammissione in carta da bollo da L. 5 indirizzate al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare e delle scuole - Divisione 2ª - dovranno essere sollecitamente presentate all'autorità militare da cui gli ufficiali immediatamente dipendono, ed in ogni modo non oltre il 90° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno; quelle presentate da aspiranti che rivestano il grado di capitano, dovranno altresì contenere l'esplicita dichiarazione se accettino, o non, eventualmente la nomina col grado di tenente nell'ipotesi di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292.

Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita in carta legale, rilasciato in conformità dei Regi decreti 25 agosto e 22 dicembre 1932, nn. 1101 e 1696, legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° titolo di studio posseduto, in originale o in copia autentica, ovvero certificato in carta legale degli studi compiuti rilasciato dalla competente autorità scolastica;

3° certificato di stato libero, o copia dell'atto di matrimonio, in carta legale e debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

4° dichiarazione dalla quale risulti se l'interessato sia munito di brevetto di aeronavigante (con l'indicazione degli estremi del rilascio del brevetto) e se il medesimo abbia preso parte e sia stato dichiarato idoneo nei precedenti concorsi di cui all'art. 2 lettera *a*), del presente bando;

5° foglio notizie sui servizi prestati, con particolare riferimento al servizio aeronavigante, e sugli altri titoli valutabili giusta l'art. 6 del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292.

Art. 6.

Ricevute le domande, i Comandi dovranno far risultare su di esse la data di presentazione e daranno corso alle medesime per via gerarchica con tutta urgenza in modo che giungano al Ministero, possibilmente entro 15 giorni dalla presentazione, allegandovi il libretto personale esemplare del corpo, e copia dello stato di servizio aggiornata, ed esprimendo in foglio a parte il loro parere motivato sulla convenienza di accogliere o meno le domande stesse.

Le autorità gerarchiche dovranno esprimere anch'esse ciascuna a sua volta, il loro motivato parere.

Art. 7.

Le domande degli aspiranti riconosciuti ammissibili al concorso saranno sottoposte all'esame di un'apposita Commissione che sarà nominata con successivo decreto e sarà così composta:

due generali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;
tre ufficiali superiori della Regia aeronautica.

La Commissione stessa procederà per ogni singolo grado, ad una elencazione di ordine di merito fra gli aspiranti riconosciuti idonei alla nomina mediante apposita graduatoria, stabilendo i criteri e gli eventuali coefficienti per la valutazione dei requisiti di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292.

La graduatoria sarà unica per gli aspiranti aventi il grado di tenente o sottotenente.

Inoltre, ai fini del disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, la Commissione compilerà altresì una graduatoria unica fra gli aspiranti aventi il grado di capitano, i quali, pur riconosciuti idonei siano classificati in soprannumero ai posti messi a concorso per tale grado, e che abbiano optato per la nomina col grado inferiore, e quelli aventi un grado di subalterno.

Art. 8.

Per quanto riguarda l'ammissione al concorso, l'anzianità di grado e tutte le altre condizioni alle quali la nomina in S.P.E. nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica rimane subordinata, si fa espresso riferimento alle disposizioni del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292.

Art. 9.

Non verrà tenuto conto alcuno delle domande che perverranno al Ministero dell'aeronautica non regolarmente documentate. Analogamente non saranno prese in considerazione le domande che, pur presentate nel termine prescritto, perverranno al Ministero dopo che la Commissione di cui all'art. 7 avrà espletato i suoi lavori e ciò anche se il ritardo risulti giustificato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 aprile 1933 - Anno XI.

Il Ministro: BALBO.

(2191)

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.